***STUDIO LEGALE***

***AVV. ADRIANA CARRABINO***

***AVV. WALTER MICELI***

***AVV. FABIO GANCI***

Via Santangelo Fulci, 28—95127 Catania

**Tel. 095-381221**

**Email: adrianacarrabino@tiscali.it**

**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

del Prof. **SAVIA GIOVANNI**, nato in Ramacca (CT) il 29-07-1970 ivi residente in Via delle Rose, n. 10, C.F. SVAGNN70L29H168T, elettivamente domiciliata in Catania, via Santangelo Fulci, 28 presso e nello studio dell’ avv. AdrianaCarrabino, C.F.CRRDRN53D49C351M, PEC:[adriana.carrabino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:adriana.carrabino@pec.ordineavvocaticatania.it), tel./fax 095381221, che, sia congiuntamente che disgiuntamente agli Avvocati Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N,

PEC: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E,

PEC: [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), del Foro di Palermo, è rappresentata e difesa come da mandato

in calce -RICORRENTE-

**CONTRO**

-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

in persona del Ministro *pro tempore;* C.F.80185250588,

* UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, in persona

del Direttore Generale *pro-tempore* *;* C.F. 80062970373,

* AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

C.F. 80071250379

**NEI CONFRONTI DEL**

seguente **docente già individuato dall’ATP di BOLOGNA, nell’anno scolastico 2009/2010, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente:**

ROSTELLATO MARTA, nata in Rovigo il 22-10-1971, domiciliata e residente in Via Bellaria 30/c 44121 Ferrara, immessa in ruolo nella classe AD00 di Sostegno, Area Umanistica, nel settembre 2009, con punti 120 posizione 21, in servizio presso l’I.C. n. 7 San Bartolomeo Ferrara

**NEI CONFRONTI DEL**

seguente **docente già individuato dall’ATP di BOLOGNA, nell’anno scolastico 2010/2011, quale destinatario di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente:**

1. RIZZUTA FRANCESCO, nato in Cropalati (Cs) il 10-08-1968 via Cairoli, 17 40061 Minerbio (BO), immesso in ruolo dall’elenco di sostegno AD00, con punti 107,posto 22, in data 01.09.2010, in servizio presso l’I.C. di Granarolo dell’Emilia via Roma 30 40057 Granarolo dell’Emilia(BO)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**PREMESSA IN FATTO**

Il prof. SAVIA Giovanni è docente precario attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino alla fine dell’anno scolastico, presso l’Istituto comprensivo “ G. Verga” di Ramacca; è insegnante di Lettere, pertanto abilitato nella classe di concorso A043, A050 ed ha conseguito il titolo di Specializzazione per il Sostegno elenco AD00 area Umanistica; quindi oggi, è inserito nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Catania con punti 146 ( all. 1)

Il ricorrente, **nel biennio 2007/2009**, **era inserito nelle graduatorie** a esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali **della provincia di Catania**; **in occasione dell’apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011,** aveva maturato l’interesse, la volontà e l’intenzione di **inserirsi con il proprio punteggio in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione** e, in particolare, nella graduatoria provinciale di BOLOGNA, **classe concorsuale A043/elenco di sostegno AD00, punti 122,** che, non essendo satura, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Il prof. Savia quindi si è visto collocato nella Coda delle graduatorie della A043, dell’Ambito Territoriale di Bologna, nonostante avesse un punteggio ( 122) che gli avrebbe consentito l’assunzione in ruolo negli anni scolastici 2009-2010 qualora fosse stato inserito col suo punteggio, nella surriferita GAE; lo stesso punteggio viene riportato nell’ elenco di SOSTEGNO ed in questa graduatoria sicuramente avrebbe avuto l’immissione in ruolo.

Dalla **negazione del diritto al trasferimento provinciale** del ricorrente, invero, ha preso l’abbrivio **un’estenuante vicenda giudiziaria** che ha visto il MIUR, per ben tre anni, **sottrarsi pervicacemente all’esecuzione di innumerevoli provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa** (per tutte, la sentenza n. 10809/08 del Tar Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011) e, soprattutto, **a** **ben due sentenze della Corte Costituzionale** (n. 41 del 9 febbraio 2011 n. 242 del 25 luglio 2011).

In particolare, come vedremo in seguito, il Giudice delle Leggi ha ripetutamente rilevato l’assoluta **illegittimità delle barriere autarchiche alla mobilità dei docenti precari** e, in tal guisa, ha progressivamente sgretolato la **“linea gotica”** attraverso cui si è ostinatamente tentato di attuare dei veri e propri **“respingimenti” degli insegnanti provenienti da altre province**.

E invero, la limitazione del diritto al trasferimento provinciale dei docenti precari è *ictu oculi* illegittima per i seguenti

**MOTIVI DI DIRITTO**

* **VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999; VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333; VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 97 DEL 2004**, **CONVERTITO DALLA LEGGE N. 143 DEL 2004;**
* **VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 97, COMMA I, E 51, COMMA I, DELLA COSTITUZIONE;**
* **VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4 E 120 DELLA COSTITUZIONE;**
* **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE;**
* **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10809/08;**
* **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011;**
* **VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011;**

**\*\*\***

1. **Il quadro normativo: art. 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, art. 1 della legge 20 agosto 2001 e art. 1, comma 6, della legge n. 124 del 03.05.1999.**

Al fine di ricostruire il quadro normativo che regola la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che, in forza delle disposizioni di legge vigenti in tema di trasferimento da una graduatoria provinciale a un’altra, i docenti precari - fino all’adozione dei provvedimenti originariamente impugnati innanzi al TAR del Lazio - hanno sempre potuto contare sulla possibilità di **inserirsi in una graduatoria provinciale diversa da quella di precedente iscrizione senza subire alcuna penalizzazione**.

**LA LEGGE N. 124 DEL 03.05.1999**, al comma 6 dell'art. 1, stabilisce, infatti, che le graduatorie sono **periodicamente integrate con l'inserimento** dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e **dei** **docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.**

**LA LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 333**, inoltre, all’**art. 1**, stabilisce che, nelle operazioni di integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'**inserimento**, oltre ai **docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia**, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo […].

In ossequio al chiaro dettato legislativo sopra riportato, **l’aggiornamento delle graduatorie è sempre avvenuto consentendo ai docenti di chiedere l’inserimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia**.

\*\*\*

1. **La nota prot. n. 5485 del 19 marzo 2007 e la sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008.**

**La** **nota prot. n. 5485, emanata dal Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, in data 19 marzo 2007**, tuttavia, al punto 1), aveva disposto che **nel biennio scolastico 2009/2011 i docenti avrebbero potuto** **trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in coda a tutte le fasce.**

Avverso tale provvedimento, numerosi docenti, con il patrocinio degli scriventi procuratori, hanno proposto al TAR Lazio il **ricorso R.G. n. 4629/2007.**

**I Giudici del Tar Lazio -Sede di Roma-, con** **SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008**, hanno accolto il ricorso sopra citato precisando, in motivazione, che “[…] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall'amministrazione scolastica» e, di conseguenza, «****non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell'ambito delle distinte graduatorie*** […]” e che “[…] *la legge finanziaria per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che* ***la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti****, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (…). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i* ***principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1*** *[…]”.*

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ricorso R.G. n. 1837/09, ha proposto appello in Consiglio di Stato avverso la sopracitata sentenza n. 10809/2008 chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della stessa.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta), con **ORDINANZA n. 1525/09** “[…] *Ritenute condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza appellata*[…]” ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza n. 10809/2008.

\*\*\*

1. **Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009**

**La citata sentenza, tuttavia, non è stata eseguita dall’amministrazione scolastica** la quale, con il successivo **D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009** in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento in questione, **ha perpetuato ed aggravato lo stesso vizio di legittimità censurato dal TAR Lazio** attraverso la **negazione in radice del diritto al trasferimento provinciale** e la **predisposizione di una modulistica che contemplava l’inserimento** del personale docente **in tre ulteriori province opzionali**, rispetto a quella di provenienza, **ma sempre “in posizione subordinata (in coda”)[[1]](#footnote-1).**

Il ricorrente, dunque, per effetto di tale provvedimento, è stato **collocato in coda nella graduatoria provinciale di aspirato trasferimento ( BOLOGNA),** così come **in posizione subordinata a tutte le fasce è stato inserito nelle ulteriori due province aggiuntive ( RAVENNA E REGGIO EMILIA)** che la modulistica ministeriale chiedeva di indicare nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, con evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale** e **violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

Non occorre spendere molte parole per evidenziare come la collocazione in coda della ricorrente abbia determinato l’evidente **negazione del diritto alla mobilità territoriale e la violazione del criterio meritocratico nella collocazione dei docenti in una medesima graduatoria**.

E infatti, mentre **il divieto di trasferimento** è stato posto in evidente **violazione della normativa primaria** che regola l’aggiornamento delle graduatorie **(art. 1 della L. n. 333/2001 e art. 1, comma 6, della L. n. 124 del 03.05.1999** sopra richiamati**)**, **la collocazione in “coda”** a tutte le fascedei docenti che intendevano chiedere l'inserimento in una provincia diversa da quella di previa iscrizione, ha determinato la **mortificazione del *principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che “[…] la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti […]”*** *(SENTENZA n. 10809/2008 del 27.11.2008).*

\*\*\*

Con **ricorso R.G. n. 10384/2010**, proposto innanzi al Tar –Lazio, con ciò **MANIFESTANDO UNIVOCAMENTE LA MANCATA ACQUIESCENZA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE IN CODA NELLA GRADUATORIA DI ASPIRATO TRASFERIMENTO** – l’ odierno ricorrente **ha, dunque, chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:**

1. Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, prescrive che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell’istanza d’iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, “[...] **viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia**[...]”;
2. Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 12, comma 1, prevede che “[...] **In coda alla III fascia** **sono collocati i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11**[...]”;
3. Graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dal Dirigenti *pro tempore* dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e dal Dirigente *pro tempore* dell’Ufficio Scolastico Provinciale, oggi Ambito Territoriale Provinciale, di Bologna **nelle parti in cui la suddetta graduatoria ha collocato la ricorrente in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all’art. 1, comma 11, del DM 42 dell’8 Aprile 2009;**

Con istanza di accesso agli atti del 28.09.2011 il prof. Savia intimava al l’Ambito Territoriale di Bologna di fornire i nominativi dei docenti che erano stati immessi in ruolo negli AA.SS. 2009-2010 e 2010-2011, sebbene avessero un punteggio inferiore al suo; così il funzionari preposto di Bologna gli forniva tali nominativi ed il numero dei docenti immessi in ruolo ( doc. 2)

*\*\*\**

1. **Il comma 4-*ter* d.l. 25 settembre 2009, n. 134, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011; la sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486/2011.**

Il Ministro *pro tempore,* tuttavia, dopo l’emanazione dell’ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine di numerosi ricorrenti (ma non quelli inclusi nel ricorso **10384/2010**, che non è stato esaminato) ha manifestato inequivocabilmente la propria **volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito**, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

“*l’ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’appello già proposto dall’amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati,* ***ha pronto un emendamento*** *al Decreto Ministeriali salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e* ***che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar*** *e di evitare il commissariamento*”.

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il **d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente “*Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010***”.

All’art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con l. 24 novembre 2009, n. 167 – il **comma 4-*ter***.

Con tale norma è stato disposto che “[…] *la lettera c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009,* ***l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime*** *[…]”.*

La norma ha altresì disposto che il **prossimo aggiornamento** delle graduatorie (cioè l’aggiornamento **valido nel biennio 2011/2014**), **in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2004**, sarebbe stato improntato al “[…] **principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento della provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria** […]”.

Il TAR del Lazio, con **ORDINANZA N. 230/2010**, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter*, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, adducendo le seguenti motivazioni in punto di non manifesta infondatezza:

“[…] *Il comma 4-ter, nei termini formulati, contiene una disciplina che contrasta in modo evidente con il principio di ragionevolezza.*

*Come si è riferito, la genesi della norma interpretativa avvalora la tesi dei ricorrenti che il comma 4-ter sia stato emanato per* ***vanificare gli effetti delle pronunce giurisdizionali rese in subiecta materia e per evitare il commissariamento*** *dell’autorità ministeriale che aveva omesso di adempiervi.*

*La formulazione della norma ulteriormente invera la tesi, introducendo essa un* ***implausibile discrimine temporale nella disciplina delle integrazioni e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti****,* ***consentendo il trasferimento ad altra provincia, “con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione in graduatoria (c.d. inserimento “a pettine”) per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, e negandolo per il precedente periodo (proprio quello della vicenda processuale che ne occupa),******nel quale l’inserimento nelle graduatorie di altre province è possibile ma “dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime” (c.d. inserimento “in coda”).***

*Tale frammentata disciplina dei trasferimenti ad altra provincia conduce, secondo la condivisibile annotazione contenuta in ricorso, ad una* ***sospensione biennale del principio di mobilità territoriale del personale docente in questione****, mediante l’introduzione di una sorta di barriera destinata ad incidere sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, precludendo peraltro a questi ultimi di proseguire nella tutela giurisdizionale già coltivata ma preclusa dalla sopravvenienza dello jus novum.*

*Ciò porta a dover rilevare il contrasto della norma c.d. interpretativa de qua con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:*

* ***con l’art. 3, comma 1****, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell’insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell’indeclinabile canone di coerenza dell’ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);*
* ***con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1****, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l’emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell’invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;*
* ***con l’art. 51, comma 1,*** *perché l’irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”;*
* ***con l’art. 97, comma 1****, perché il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l’imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell’azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all’esclusivo scopo di realizzare l’interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;*
* ***con l’art. 117, comma 1****, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo, che all’art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.*

\*\*\*

**La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 41/2011**, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell’inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto “[…] *con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una* ***disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie****, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque,* ***la regola ordinamentale prescelta dal legislatore,*** *anche nella prospettiva di* ***non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.),*** *rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria* […]”.

Ha osservato ulteriormente la Corte che “[…] ***la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito****. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il* ***totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti*** *e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica* […]”

\*\*\*

**L’ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 25 LUGLIO 2011,** a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul **diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola** **e all’assunzione per merito nella pubblica amministrazione.**

\*\*\*

**Il CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA N. 2486 DEL 27 APRILE 2011**, ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, **ha confermano in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. *Bis*, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008**, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nella graduatoria di aspirato trasferimento secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

\*\*\*

1. **Purtroppo al ricorso pendente al tar –Lazio n. R.G.10384/2010 non è stato dato seguito in quanto la Cassazione ed il Tar successivamente hanno dichiarato difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in questa materia.**

**Negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011,** il Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Bologna ha disposto **immissioni in ruolo** per la classe di concorso A043 ovvero elenco di sostegno AD00 **di docenti con punteggi notevolmente più bassi** rispetto a quello del ricorrente, ovvero sono stati immessi in ruolo docenti che avevano minori anni di servizio rispetto al nostro assistito:

Più precisamente:

* **In data 01.09.2009** il Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Bologna ha disposto n. 20 posti attinti nella Graduatoria del Sostegno AD00 di cui due sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello del prof. Savia, individuando la prof.ssa ROSTELLATO MARTA, quale **destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR**.Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Alessandria, nell’anno scolastico 2009/2010, non ha assunto a tempo indeterminato il prof. Savia sebbene lo stesso, con l’inserimento a pettine, disponendo di **punti 122(** elenco sostegno AD00), si sarebbe collocato in posizione migliore della Prof.ssa Rostellato, (in possesso di **punti 120)** e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009;
* **In data 01.09.2010** il Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Bologna ha disposto n. 22 immissioni in ruolo per l’ elenco di sostegno Ad00, individuando il prof. RIZZUTA FRANCESCO, quale **destinatario di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR**.Lo stesso Dirigente *pro tempore* dell’Ambito Territoriale di Bologna, nell’anno scolastico 2010/2011, non ha assunto a tempo indeterminato il Prof. Savia Giovanni sebbene lo stesso, con l’inserimento a pettine, disponendo di punti **122**, si sarebbe collocato in posizione migliore del Prof. Rizzuta, (in possesso di punti **107)** e, quindi, in posizione utile per esser individuato dal MIUR quale destinatario della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato sin dal 01.09.2010.
* E’ quindi provato che il ricorrente ove fosse stato correttamente inserito a pettine, ovvero col punteggio di merito e non in coda ( come illegittimamente era stato fatto) , nella graduatoria di Bologna classe A043 e relativo elenco di sostegno AD00, il prof. Savia avrebbe stipulato il contratto a tempo indeterminato già a decorrere dal 01-09-2009.
* **Ciò rende manifesta la fondatezza della domanda di accertamento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con effetti retrodatati alla data del 01-09-2009 o quanto meno dal 01-09-2010 ossia nel biennio di validità delle GAE.**

NON DICA IL MINISTERO CHE IL RICORRENTE DOVREBBE PROVARE CHE IN RELAZIONE ALLA GRADUATORIA DI TRASFERIMENTO IL PUNTEGGIO IN POSSESSO GARANTIREBBE L’IMMISSIONE IN RUOLO, TENENDO CONTO DEL DIRITTO DI TUTTI GLI ALTRI DOCENTI COLLOCATI IN CODA E CHE NON HANNO CHIESTO CON AZIONE GIUDIZIARIA IL TRASFERIMENTO E/O L’ INSERIMENTO A PETTINE NELLA STESSA GRADUATORIA

Tale eccezione è già stata trattata e respinta da ogni Tribunale chiamato a pronunciarsi sull’odierno *thema decidendum* ( Trib. Palermo 3549/12; tribun. Milano sentenze emesse sui ricorsi 2263/12, 2265/12 )

Il Tribunale di **Milano** in proposito: ” … *Appaiono in ogni caso irrilevanti le censure avanzate dal resistente …trattandosi di deduzioni generiche ed esplorative senza alcun riferimento alla generalità e a specifici eventuali altri punteggi di altri docenti…”* **( sent. 2276/ del 16-04 -2012)**

Infatti, gli altri docenti collocati in coda nella graduatoria Provinciale di aspirato trasferimento del ricorrente, potrebbero esser presi in considerazione solo se avessero ritualmente chiesto in via giudiziale la collocazione a pettine nella medesima graduatoria . In assenza di ciò non è dato desumere aliunde la volontà di codesti docenti, di trasferirsi nella provincia opzionale di collocazione di coda e non può il MIUR ritenere del tutto assiomaticamente, una siffatta volontà da parte di costoro.

Basti considerare che non tutti i docenti inseriti nella graduatoria di coda hanno esplicitamente avanzato l’intendimento di essere posizionati “*a pettine”* e/o di esercitare il diritto di trasferimento da una provincia all’altra. Non tutti i Docenti hanno manifestato univocamente***- mediante azione giudiziaria-*** la non acquiescenza rispetto al divieto di trasferimento imposto dal D.M. impugnato 42/2009 e non può pertanto il Miur oggi avanzare, in nome e per conto di altri docenti, ipotetiche ed insussistenti aspettative di altri soggetti terzi, di cui non si conoscono i punteggi, e le volontà !

Non può sottacersi che il Miur, se avesse voluto e ritenuto conforme a giustizia posizionare tutti i docenti nelle graduatorie di ambito trasferimento e non invece in coda, ben avrebbe potuto farlo fin dal lontano 2008 ovvero da quando il Tar Lazio con la sentenza N.10809/2008 ebbe a riconoscere questo basilare principio.

Infine occorre rilevare che così come si può agevolmente desumere dalla allegata sentenza del CONSIGLIO DI STATO N. 1406/2012 i docenti inseriti in coda avevano comunque l’onere di proporre ricorso avverso il Decreto del Miur che disponeva la collocazione in coda dei docenti che reclamavano il trasferimento provinciale. La controversia istaurata innanzi al Tar –Lazio, infatti, non era diretta all’inserimento nella graduatoria già formata in base ai criteri prestabiliti, né tantomeno a rivendicare il diritto soggettivo all’assunzione nella pubblica amministrazione sulla base di una graduatoria preformata, era diretta bensì a contestare la legittimità di un criterio discrezionale di formazione della graduatoria, contenuto in un atto prescrittivo generale con effetti erga omnes.

Appare allora di tutta evidenza, come nel caso de quo, versandosi in un’ipotesi di controversia diretta a contestare i criteri fissati dal D.M. impugnato, di svolgimento della selezione sottostante alla formazione delle graduatorie di che trattasi, la giurisdizione non potesse che ritenersi radicata in capo al Giudice Amministrativo, con conseguente inammissibilità di impugnazioni tardive da parte dei docenti collocati in coda che non proposero ricorso al Tar- Lazio o al Presidente della Repubblica e in tal guisa prestarono acquiescenza al divieto di trasferimento.

***\*\*\****

**SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI RIDETERMINAZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO DISPOSTE SULLE GRADUATORIE VIGENTI NEL BIENNIO 2009-2011**

Infine anche volendo per mera ipotesi seguire la tesi dell’Avvocatura di Stato secondo la quale occorrerebbe procedere ora per allora all’inserimento a pettine in tutte tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate di tutti i 250 mila docenti ( ossia anche i non ricorrenti) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane, permarrebbe comunque l’interesse giuridicamente rilevante per il ricorrente, così come richiesto con la domanda subordinata di cui al presente ricorso, alla rideterminazione di tutte le operazioni di stipula dei contratti a tempo indeterminato evocando in giudizio tutti gli Ambiti Territoriali e tutti i docenti iscritti nelle GAE dei 101 uffici scolastici provinciali . E ciò per le seguenti ragioni:

**A.** Innanzitutto, non potendo i docenti chiedere l’immissione in ruolo contemporaneamente in tre province ed in tutte le classi di concorso di abilitazione, esisterebbe per il ricorrente il diritto di verificare l’eventuale esercizio dell’opzione, da parte dei docenti inseriti in coda che lo precedono in graduatoria, per una delle ulteriori province o classi di concorso per le quali tali docenti potrebbero concorrere. Si rammenti che in alcuni casi i docenti possono arrivare a concorrere in ben 11 classi di concorso che moltiplicate per le quattro province in cui ci si collocherebbe a pettine, determinerebbero ben 44 opzioni!!!

**A bis** . L’opzione per l’altra classe di concorso o per altra Provincia, infatti, lascerebbe libero per scorrimento il posto rivendicato dal ricorrente nella provincia e nella classe di concorso non prescelta dal concorrente. Insomma, secondo tale ipotesi di ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011, tutti i docenti ( anche coloro che non proposero mai ricorso al TAR e quindi non manifestarono mai – con l’azione giudiziaria – l’intenzione di trasferirsi) andrebbero collocati a pettine in tutti gli Ambiti territoriali , si dovrebbero annullare tutte le immissioni in ruolo illegittimamente attribuite ai docenti con punteggi più bassi e si dovrebbero assumere i docenti meglio graduati di tutte le province.

**B.**  In secondo luogo, il ricorrente avrebbe comunque pieno diritto allo scorrimento delle quattro graduatorie A043- A050 ed elenchi di Sostegno AD00 e AD02 presso i tre Ambiti Territoriali( Bologna, Reggio Emilia e Ravenna ) ove è inserito in coda ed invece adesso ( dopo la sentenza della Corte Cost. 41/2011) secondo il criterio meritocratico del maggior punteggio conseguito dagli iscritti. E infatti in una graduatoria ad esaurimento in cui è possibile trasferirsi, ogni docente ha interesse a vedere assunti a tempo indeterminato e quindi depennati, i docenti che lo precedono e non i docenti che lo seguono, perché hanno un punteggio più basso, infatti solo con la cancellazione dei docenti col punteggio più alto del proprio si può vedere migliorare per scorrimento la propria posizione e sperare nell’inserimento di ruolo in tempo utile!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Conclusivamente, dunque, delle due l’una :

o il Miur ritiene che il ricorrente debba essere immesso in ruolo in quanto già utilmente collocato nella graduatoria di Bologna AD00, per effetto del riconoscimento retroattivo del diritto al trasferimento provinciale, sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011;

-oppure, se il Miur ritiene di modificare le graduatorie inserendo tutti i docenti inseriti in coda ( anche i non ricorrenti!!!!) **si dovranno necessariamente rivedere e correggere tutte le graduatorie d’Italia e dichiarare nulle tutte le decine di migliaia di immissioni in ruolo effettuate nel biennio 2009- 2011 in favore dei docenti con punteggi inferiori.**

A parere di questa difesa tuttavia oggetto dell’odierno giudizio è non può consistere nella CONGETTURA della posizione che il ricorrente occupato ai fini della immissione in ruolo nell’inverosimile ( non attuata né attuabile) ipotesi d’inserimento retroattivo nella graduatoria di tutti i docenti inseriti in coda- posizione quest’ultima che andrebbe empiricamente verificata riconvocando tutti i docenti collocati in coda, chiamati ad esprimere molteplici opzioni tra diverse classi, ma piuttosto non può che consistere nel **dato incontrovertibile secondo cui i controinteressati evocati in giudizio sono stati immessi in ruolo dal MIUR pur possedendo un punteggio inferiore rispetto a quello vantato dal ricorrente.**

Tutto ciò premesso, il prof. SAVIA Giovanni, come sopra rappresentato e difeso e domiciliato

**RICORRE**

All’Ill.mo Tribunale Civile di Caltagirone, Sezione Lavoro, affinché vogli accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito,

* **previo accertamento dell’illegittimità e conseguente disapplicazione:**
  1. del D.M. n. 42 dell’8.04.2009, nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, prevede l’inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l’inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
  2. delle graduatorie ad esaurimento dell’AT di BOLOGNA relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui il ricorrente è stato originariamente collocato in coda e non “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;

**Dichiarare il diritto del ricorrente all’inserimento “a pettine”,** ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di **BOLOGNA, per la classe di concorso A043 e quindi elenco di sostegno AD00, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011**, a tutti gli effetti giuridici ed eventualmente economici, e dunque ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

* **ordinare e condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento**, a favore del ricorrente, del **diritto ad essere convocato per la formulazione della proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sulla base della propria collocazione a pettine nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bologna per la classe AD00 sulla base della propria collocazione a pettine, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011.**
* **emanare tutti gli atti conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del** **diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato sulla base della propria collocazione a pettine** nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bologna, **con decorrenza dall’ anno scolastico 2009-2010 o dal 2010-2011;**
* Adottare

**IN SUBORDINE**

soltanto se ritenute necessarie per la tutela del diritto rivendicato in giudizio dal prof. SAVIA Giovanni – le pronunce risolutive dei contratti a tempo indeterminato in favore dei docenti evocati in giudizio nella qualità di controinteressati con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti del **comma 8 dell’art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che “[…]*i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale[…]”*, nonché ai sensi dell’**art. 23, comma 5, del vigente CCNL del comparto Scuola**, a mente del quale “[…] *è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto* […]”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**IN SUBORDINE,** in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell’ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine - in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate - tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane

**SI CHIEDE**

* **l’applicazione *erga omnes* del comma 8 dell’art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98** coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che “**i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ed in particolare** **le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato**, nonché gli inquadramenti e le promozioni **posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale** **sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale”.**

**E DI CONSEGUENZA SI CHIEDE DI**

* **estendere il contraddittorio con notifica per pubblici proclami** nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011;
* **ordinare al MIUR di inserire “*a pettine*” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive** previste dall’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8.04.2009;
* ordinare, in via istruttoria, all’USR resistente di **esibire i documenti relativi all’accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009**[[2]](#footnote-2)**;**
* quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a **riutilizzare le graduatorie a esaurimento** approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, **così come rettificate per effetto dell’inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda**, ai fini della **corretta individuazione**, **con decorrenza dal 01.09.2009,** **dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR** **in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie**, con conseguente **annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale**.
* condannare l’amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per **responsabilità aggravata**, ai sensi dell’ art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il **reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziali**, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011[[3]](#footnote-3), nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.
* in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

**IN VIA ISTRUTTORIA QUALE MEZZO AL FINE**

**AMMETTERE INTERROGATORIO FORMALE** del Dirigente Pro-tempore dell’ATP di Bologna, sui seguenti articolati:

-Vero o no che nell’anno scolastico 2009-2010 per la classe d’elenco AD00 si è stipulato il contratto a tempo indeterminato della prof. ROSTELLATO MARTA in possesso di punti 120;

- Vero o no che nell’anno scolastico 2010-2011, per la classe d’elenco AD00 si è stipulato il contratto a tempo indeterminato del prof. RIZZUTO FRANCESCO in possesso di 107 punti;

1. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell’ATP di Bologna l’esibizione dei **verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato** disposte nell’anno scolastico 2009/2010, nell’anno scolastico 2010/2011 e, infine, nell’anno scolastico 2011 per scorrimento delle graduatorie valide nell’anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;
2. **ORDINARE** al Ministero resistente eal Dirigente *pro tempore* dell’USR dell’Emilia Romagna resistente, di esibire **i documenti relativi all’accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009** con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l’inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato si formula sin d’ora opposizione all’ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;
3. Si formula sin d’ora opposizione all’ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l’assoluta genericità dei capitolati;
4. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria sull'articolato di cui alla memoria difensiva di controparte;
5. Con riserva di chiedere l’ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari in conseguenza del contegno processuale di controparte

Si versano in atti i seguenti documenti:

**CARTACEO**:

**1.** Graduatoria principale 2009/2011 pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Catania;

**2.** Graduatoria di coda 2009/2011 pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Bologna;

**3.**Graduatoria principale del 2009, pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Bologna;

**4.** Elenchi pubblicati dall’Ufficio Scolastico di Bologna, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nell’anno 2009 e nell’anno 2010;

**5.** Elenco pubblicato dall’Ufficio Scolastico di Bologna, con i nominativi dei docenti immessi in ruolo nel mese di agosto del 2011 per scorrimento della graduatoria del 2010;

\*\*\*\*\*\*\*

**COMPACT DISC**: Nota MIUR Prot. n. 5485 del 19 marzo 2007; Sentenza del Tar Lazio n. 10809/2008; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09; Nota di trasmissione del D.M. n. 42/09; D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009; Ordinanza del Tar Lazio; Nota MIUR Prot. n. AOODGPER.09/10171/b/2 del 7 luglio 2009; Ordinanza collegiale del Tar Lazio n. 230/2010; Sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011; Sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2011; Sentenza del Consiglio di Stato n. 2486/2011; Decreto Interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011 di autorizzazione di diecimila immissioni in ruolo “retrodatate” per scorrimento delle graduatorie del 2010; CCNL scuola ai sensi dell’art. 9, comma 17, del d. l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011; Sentenza del Tar Lazio del 24.01.2012 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; CCNL scuola vigente; Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2011-2012.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*Salvis iuribus*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Catania, 05-08-2013

Avv. Adriana Carrabino

1. Testualmente il D.M. 42/09 nelle sue stesse premesse mostra la consapevolezza in relazione alle pronunce del G.A. di cui si è detto circa l’illegittimità di introduzione del **divieto di trasferimento** e, allo stesso tempo, esprime la volontà di non tenerne alcun conto:

   *VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08; RAVVISATA l’opportunità di concedere [..] per il biennio 2009/2011,* ***ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia****, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati…”.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l’inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)